

29 Set 2017

Dalla Corte dei conti i criteri per il monitoraggio dei flussi di cassa

di Patrizio Battisti (*) - Rubrica a cura di Ancrel

Il monitoraggio dei flussi di cassa rappresenta un elemento imprescindibile nell'attività di controllo che periodicamente l'organo di revisione deve effettuare nell'ente locale. La verifica di cassa quale adempimento obbligatorio previsto dall'articolo 223, comma 1, come indicato nel documento della Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 15 giugno 2016, in primis «è tesa a riscontrare la correttezza nello svolgimento delle procedure contabili, in termini di regolarità dell'aggiornamento, di scritture eseguite, accertando la riconciliazione tra la giacenza di diritto (risultante dalle scritture annotate) con la giacenza di fatto (risultante dalla materiale conta fisica del denaro, dei valori e dei beni giacenti)».

Al tempo stesso, a margine del Principio di vigilanza e controllo dell'organo di revisione n. 2 concernente le funzioni di vigilanza e controllo pubblicato lo scorso novembre dal Cncdec, «al fine di inquadrare l'ente locale oggetto di revisione rispetto ad un modello di "ente ideale" elaborato secondo le regole del Tuel e della finanza locale» venivano individuati quali indicatori di "qualità", tra gli altri, l'assenza di anticipazioni di cassa continuative, l'assenza di utilizzo di cassa vincolata e rimanendo nel perimetro della gestione di cassa, il rispetto dei tempi di pagamento con liquidazione entro 10 giorni.

Un'analisi critica delle movimentazioni dei flussi di cassa

Da tali indicazioni si evince che l'organo di revisione nell'eseguire periodicamente la verifica trimestrale di cassa non deve limitare il proprio agire a una sola presa d'atto formale della situazione dell'ente ma, in ossequio all'attività di collaborazione, prevista dall'articolo 239, comma 1, nonché al fine del rispetto del postulato n. 18, di cui all'allegato 1 al Dlgs 118/2011, se vuole svolgere anche un'azione di supporto sostanziale, deve effettuare il controllo restituendo all'ente un'analisi critica delle movimentazioni dei flussi di cassa del periodo al fine di individuare situazioni latenti di criticità.

I criteri da seguirne

Ma quali sono le tecniche di revisione che l'organo di controllo potrebbe utilizzare, nel corso delle verifiche periodiche, al fine di scovare elementi critici nella gestione della cassa? A tal proposito riteniamo sia utile analizzare la delibera della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo n. 119/2017/INPR.

A seguito dell'emanazione del Dl 174/2012 il ruolo delle Sezioni regionali di controllo risulta potenziato ed è stato ampliato il perimetro delle analisi e delle indagini non relegandolo soltanto al riscontro dei dati forniti dagli organi di revisione tramite il SIQUEL.

Le innumerevoli informazioni fornite con l'implementazione di banche dati a cui gli enti inviano periodicamente notizie come la Bdap e il sistema Siope, consentono la possibilità di effettuare un'analisi periodica dei flussi di cassa, permettendo quindi un «monitoraggio temporale vicino alla gestione, garantendo la massima tempestività dell'azione di controllo» e al tempo stesso «focalizzando l'attenzione sull'aspetto della liquidità» è possibile «intercettare situazione di

tensione finanziaria tra riscossioni e pagamenti, prima che le stesse evolvano in condizioni di criticità più gravi, compromettendo gli equilibri degli enti».

La Sezione regionale ha quindi ritenuto «opportuno individuare una serie di criteri, basati su specifiche criticità maggiormente significative, attribuendo priorità alle situazioni caratterizzate da squilibri finanziari più gravi», nonché ha voluto «focalizzare il controllo maggiormente sui fenomeni di criticità e gravità» individuando alcuni «indicatori sentinella» dello stato di salute finanziaria dei enti locali e alcuni «fattori di criticità» che devono essere analizzati sulla base della valutazione storica della gestione dell'ente e di valutazioni di stock e di trend” al fine di riscontrare gravi irregolarità di gestione.

La gestione della liquidità

Uno degli indicatori da tenere sotto controllo è la gestione della liquidità. Rammentando che le «tensioni nella gestione di cassa rappresentano uno dei primi segnali di squilibrio finanziario, la Sezione di controllo, indica quali elementi critici, la presenza, ripetuta per almeno due esercizi, di un fondo cassa pari a zero».

Al fine di «esprimere una valutazione complessiva dello stato di salute finanziaria dell'ente» si è elaborato uno specifico «indicatore sintetico di criticità» che con riferimento alla gestione della liquidità pone in rapporto l'incidenza del saldo corrente sulle riscossioni ed entrate correnti.

La Sezione regionale di controllo alle indicazioni metodologiche contenute nella delibera 119/2017 ha dato un'attuazione pratica analizzando le informazioni restituite dalla banca dati Siope per alcuni Comuni della Regione. Il risultato di questa «compliance pubblica» è stata la pubblicazione, la scorsa settimana, di una serie di delibere (dalla n. 132 alla n. 146) con le quali la Corte richiamava l'attenzione degli enti in merito alle criticità rilevate, invitando gli stessi ad individuare idonee misure correttive tese a garantire il conseguimento dell'equilibrio nella gestione della liquidità alla fine dell'esercizio in corso.

In termini pratici la Corte ha analizzato i flussi di cassa dei primi otto mesi dell'anno 2017 distinguendo gli stessi per titolo, sia in relazione alle entrate che alle spese, e includendo nel calcolo anche il saldo degli incassi/pagamenti da regolarizzare determinando quindi un risultato di cassa al netto delle anticipazioni. Tale valore è stato messo in relazione con le entrate correnti, sempre in termini di cassa, rilevando un disequilibrio espresso in termini percentuali. Tale indicatore, secondo le indicazioni della Corte, viene considerato critico quando assume valori inferiori al - 20 % del rapporto.

Si ritiene che l'organo di controllo debba prendere spunto da tale analisi ed inserire nei format delle verifiche di cassa un apposito paragrafo nel quale siano così riassunte le verifiche ed i controlli di carattere sostanziale.

() Delegato Commissione Enti Locali e no profit ODCEC Tivoli - Revisore ANCREL*